

## REGIONE EMILIA -ROMAGNA

### Nota esplicativa sulle regole applicabili per le azioni del POR Obiettivo 3 che configurano aiuti di Stato

Regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 68/2001 sugli aiuti alla formazione

Ai fini dell'individuazione dell'intensità massima di aiuto cui le imprese possono accedere, si precisa quanto segue:

- ?? si riporta in allegato alla presente nota l'elenco delle aree ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, che godono di una maggiorazione del contributo del 5% rispetto a quello base. Si ricorda che per accertare il diritto a ricevere tale maggiorazione va presa in considerazione la sede dell'unità locale nella quale operano i lavoratori interessati dall'attività formativa, e non la sede legale dell'impresa oppure quella dove si svolge l'attività formativa;
- ?? i corsi di formazione che prevedono come destinatari esclusivamente titolari d'azienda, lavoratori autonomi e/o soci di cooperative – anche associati tra di loro in uno stesso corso - si configurano come formazione specifica, anche se rispettano i requisiti individuati per la formazione generale nella delibera della Giunta regionale di adozione del regime di aiuti alla formazione.

Regola de minimis

Ai fini della corretta applicazione delle norme contenute nel regolamento CE n. 69/2001 si precisa quanto segue:

- ?? Tenendo presenti le azioni previste nel POR, non sono ammissibili agli aiuti de minimis – ai sensi dell'art. 1 del regolamento sopra citato - il settore dei trasporti e le attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (agricoltura, pesca e acquacoltura), che si riportano in allegato alla presente nota. Di conseguenza risultano ammissibili gli aiuti concessi a favore delle imprese agrituristiche. Le imprese che operano nei settori esclusi dall'applicazione del de minimis dovranno quindi optare, in sede di presentazione dei progetti, per il regime di aiuto che è stato adottato dalla Regione in applicazione del regolamento (CE) n. 68/2001 sugli aiuti alla formazione;
- ?? Tuttavia, analogamente a quanto disposto nella delibera regionale sopra citata, non risultano in alcun caso ammissibili agli aiuti alla formazione il settore siderurgico e le attività di formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese “in crisi” secondo gli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE serie C 288 del 9.10.1999), interessate da un processo di ristrutturazione o salvataggio per il quale esse ricevono aiuti pubblici;
- ?? Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, gli aiuti ricevuti a titolo degli Obiettivi comunitari della programmazione 1994-1999 FSE non devono essere conteggiati per la verifica del rispetto del tetto dei 100.000 Euro previsto dalla normativa comunitaria. Al contrario, vanno conteggiati i contributi ricevuti a titolo della legge 236/93, che sono stati erogati in regime de minimis;
- ?? Sempre ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico a valere sull'Obiettivo 3, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di

conseguenza, se nei tre anni precedenti – periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo d'attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta;

- ?? Si precisa inoltre che il rispetto della soglia de minimis va verificato a livello di impresa e non di singole unità locali o unità produttive, prescindendo quindi sia dalla localizzazione territoriale delle stesse, sia dalla finalità per cui l'aiuto è stato concesso;
- ?? Si ricorda inoltre che gli aiuti de minimis vanno cumulati solo con altri aiuti de minimis, e non anche con aiuti ricevuti a titolo di regimi di aiuto approvati dalla Commissione Europea.

#### Questioni generali

Ai fini dell'istituzione del registro delle imprese destinatarie di aiuti di Stato si precisa che – sia nell'opzione de minimis che nell'ambito del regime di aiuto adottato dalla Regione – dovrà essere fornita - all'autorità pubblica (Regione/Provincia) che ha approvato il progetto – l'indicazione del contributo spettante a ciascuna impresa, anche nel caso di progetti interaziendali e di progetti presentati da enti di formazione. In questi ultimi casi, l'entità del contributo spettante a ciascuna impresa potrà essere comunicata al momento della selezione degli allievi.